

Adm. Amalfi C. C. n. 23 del 22-7-1999

SOMMARIO

- A** Legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- B** Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- C** Circolare Presidenza Consiglio Ministri Prot. UPEAV/ACC/452 - 27.07.1995;
- D** Legge 15 maggio 1997, n. 127;
- E** Circolare Ministero Interni n. 11(97) del luglio 1997;
- F** Circolare Ministero interni n. 7/98 del 23 aprile 1998;
- G** Circolare Presidenza Consiglio Ministri n. 4/98 del 27 maggio 1998;
- H** D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

A LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15

Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

Art. 2 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.
2. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 10, della legge n. 127/97).

Art. 3 - Dichiarazioni temporaneamente sostitutive.
(Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

Art. 4 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

1. L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.
2. (Comma aggiunto dall'art. 3, comma 9, della L. 127/97) Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa.

..... ommissis.....

Art. 26 - Sanzioni penali.

1. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti artt. 2, 3, 4, 8 e autenticata a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
3. Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.
4. (Comma abrogato dall'art. 13, c. 4, del D.P.R. 20.10.1998, n. 403).
5. Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge.

..... ommissis.....

B LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

..... ommissis.....

Art. 18

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

..... ommissis.....

Art. 27

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello stato e degli altri enti pubblici.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento delle Camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione an-

Segue in seconda di copertina ➔

COMUNE DI AMALFI
Provincia di SALERNO

REGOLAMENTO COMUNALE
sulla autocertificazione e sulla
presentazione di atti e documenti

D.P.R. 3 AGOSTO 1990, N. 333.

Art. 2 - Rapporti amministrazione-cittadino.

1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le amministrazioni.

..... ommissis.....

a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

..... ommissis.....

Tutta la normativa richiamata è riportata, nel testo vigente, nella raccolta "Autocertificazione - Documentazione amministrativa" Cat. XII W19000.

[Signature]

[Stamp: COMUNE DI AMALFI]

..... Cat. I N. 311/40


Grafiche E. GASPARI - Mordano di Bomagna

[Signature]

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del
con atto n.....;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal.....
al.....;
- 3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta
del..... n.....;
- 4) È stato affisso all'albo pretorio comunale dal al..... per 15
giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti,
di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 5) È entrato in vigore il.....

Data.....



Il Segretario Comunale

.....

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 1

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 18 - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333

Art. 2 - Rapporti amministrazione-cittadino.

1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le amministrazioni.

..... omissis

a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e le istruzioni contenute nella circolare del Ministero per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

..... omissis

NOTA ALL'ART. 3

N O R M A			DESCRIZIONE
SPECIE	DATA	NUMERO	
Legge	04.01.1968	15	Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.
Legge	11.05.1971	390	Modifiche ed integrazioni alla L. 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme.
Legge	29.10.1984	732	Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici.
D.L.	30.12.1985	787	Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici.
Legge	07.08.1990	241	Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
D.P.R.	27.06.1992	352	Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Legge	31.12.1996	675	Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Legge	15.05.1997	127	Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
Legge	16.06.1998	191	Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.
D.P.R.	20.10.1998	403	Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

Modulistica utile per l'applicazione del presente regolamento.

1. I singoli uffici predisporranno i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, inserendo il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e, possibilmente, l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la tutela della riservatezza dei dati.
2. Tutte le richieste debbono indicare i casi nei quali i certificati possono essere sostituiti con dichiarazioni sostitutive e il caso nei quali non è necessaria l'autenticazione della sottoscrizione.
3. Sulla modulistica utilizzata dagli uffici, dovrà essere riportata la facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione di notorietà.

Art. 38

Conferimento ai funzionari dell'attribuzione della firma degli atti.

1. Per assicurare la puntuale applicazione del presente regolamento il Sindaco, per ciascun ufficio individuato negli articoli precedenti:
 - incaricherà i funzionari alla firma dei relativi atti;
 - disporrà che ogni ufficio incaricato sia dotato dei registri necessari anche per la riscossione di eventuali diritti.

Art. 39

Validità dei certificati anagrafici.

1. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni.

Art. 40

Riservatezza dei dati.

1. I certificati e documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni dovranno contenere solo le informazioni previste da legge o regolamento e strettamente necessarie per l'emanazione del provvedimento.

Art. 41

Certificati non sostituibili.

1. Non possono essere sostituiti da dichiarazioni i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità Ce, di marchi o brevetti, e gli estratti degli atti di stato civile necessari per i procedimenti di cambiamento dello stato civile che, se formati o tenuti da Amministrazioni pubbliche o da altra Autorità dello Stato, sono acquisiti d'ufficio.

Art. 42

Ufficio relazioni con il pubblico.

1. Tutta la modulistica dovrà essere messa a disposizione del pubblico presso l'ufficio pubbliche relazioni, istituito in applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
2. L'ufficio pubbliche relazioni è incaricato di fornire informazioni per una corretta applicazione del presente regolamento.

Art. 43

Dovere dei dipendenti.

1. I dipendenti di questo Comune hanno il dovere di dare puntuale esecuzione a tutte le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni nonché alla perfetta applicazione del presente regolamento.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 12

Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 14 - Autenticazione di copie.

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'art. 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro. Le disposizioni di cui all'art. 13 si osservano anche per la formazione di copie autentiche.

2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

3. Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate.

NOTA ALL'ART. 13

D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Art. 7 - Acquisizione diretta dei documenti ed esibizione di documenti di riconoscimento.

1. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli 1 e 2, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, anche con la procedura di cui al comma 2, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.

2. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il certificato può essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.

3. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema postale.

..... omissis

STAMPATO
1998

1998

CAPO V

REGOLARIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE

Art. 31

Presentazione successiva della documentazione.

1. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali di cui al presente regolamento, viene richiesta dal Comune prima di emettere il provvedimento.

2. L'invito a produrre la documentazione di cui al comma 1, se rivolta all'interessato, viene effettuato per iscritto, individualmente e personalmente, e contiene l'indicazione di un termine congruo, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione della documentazione. Nel caso dell'emissione contestuale di più provvedimenti analoghi, relativi all'esito dello stesso procedimento, il termine fissato è lo stesso per tutti gli interessati.

3. La trasmissione della documentazione all'amministrazione da parte dell'interessato può avvenire anche per mezzo del servizio postale. Qualora la presentazione debba avvenire entro un termine di decadenza, ai fini della tempestività fa fede la data del timbro postale.

4. Per giustificati motivi, su richiesta dell'interessato e per una sola volta può essere concessa una proroga al termine previsto dal comma 2.

5. Nei casi in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata presentata per la formazione di una graduatoria, la documentazione sarà richiesta unicamente a coloro che sono utilmente collocati in graduatoria.

6. Il provvedimento richiesto o scaturente da atti d'ufficio dovrà essere emesso con l'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive in luogo di documenti e/o certificati.

7. Qualora la documentazione richiesta non sia presentata nei termini, il provvedimento non è emesso.

Art. 32

Irregolarità ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione.

1. Qualora le dichiarazioni sostitutive di cui al presente regolamento, presentino delle irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, oppure siano incomplete ovvero la documentazione esibita dall'interessato sia irregolare o non conforme alla precedente dichiarazione, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà comunicazione all'interessato di tali irregolarità entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione o, rispettivamente, della documentazione. L'interessato è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione o della documentazione.

Art. 33

Mendacio personale o fattuale.

1. In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso, è obbligo del responsabile del procedimento a cui la dichiarazione è diretta porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. Il dichiarante decade, altresì, dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 34

Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri.

1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui al presente regolamento siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

2. I cittadini extracomunitari iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un comune italiano, possono rendere le dichiarazioni sostitutive limitatamente a fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Art. 35

Validità temporale delle dichiarazioni sostitutive.

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente regolamento, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Art. 7 - Acquisizione diretta dei documenti ed esibizione di documenti di riconoscimento.

..... omissis

4. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, fatti e qualità personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotografica del documento stesso, ancorché non autenticata, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.

NOTA ALL'ART. 18

Legge n. 15/1968 - Art. 11.

Certificazioni contestuali.

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e qualità personali concernenti la stessa persona debbono essere contenute in un unico documento.

che saranno dotati di un timbro con la dicitura seguente:

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale esibito dal Sig..... nato a..... il..... identificato.....

..... ed è stata rilasciata previa ammonizione del predetto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. Si rilascia ai sensi degli artt. 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Dalla Residenza comunale, li.....

integrato dal timbro lineare dell'Ufficio, dal timbro tondo e, eventualmente, da altro timbro indicante la qualifica del Funzionario, ed il suo nome e cognome.

2. In assenza di questo ultimo timbro, gli stessi dati dovranno essere dattiloscritti.
3. La dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all'art. 18, può riguardare anche la conoscenza che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale.
4. Nei pubblici concorsi la dichiarazione prevista al comma precedente tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'autentica di copia dei titoli richiesti dal bando.

Art. 26

Autenticazione di firma.

1. L'autenticazione delle firme sarà assicurata dai seguenti uffici dipendenti:

Stato Civile - Anagrafe e Segreteria

che saranno dotati di un timbro con la dicitura seguente:

Previa identificazione di..... a mezzo di.....

..... ne dichiaro autentica, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la firma apposta in mia presenza.

Dalla Residenza comunale, li.....

integrato dal timbro lineare dell'Ufficio, dal timbro tondo e, eventualmente, da altro timbro indicante la qualifica del Funzionario, ed il suo nome e cognome.

2. In assenza di questo ultimo timbro, gli stessi dati dovranno essere dattiloscritti.

Art. 27

Autenticazione delle sottoscrizioni dei pensionati I.N.P.S..

1. Il servizio relativo alle autenticazioni delle sottoscrizioni dei pensionati I.N.P.S., anche ai fini della delega alla riscossione della pensione sarà assicurato dall'Ufficio:

Stato Civile ed Anagrafe

2. Per l'autenticazione dovranno essere usati modelli conformi a quelli richiesti dall'I.N.P.S.

Art. 28

Autenticazione della sottoscrizione per la riscossione delle provvidenze economiche degli invalidi civili.

1. Il servizio relativo all'autenticazione delle sottoscrizioni per la riscossione delle provvidenze econo-

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA AGLI ARTT. 19 e 20

Legge n. 15/1968.

Art. 4 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

1. L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

2. (Comma aggiunto dall'art. 3, comma 9, della L. 127/97) Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa.

Art. 8 - Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci.

1. Se l'interessato è soggetto alla patria potestà, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dalla presente legge sono sottoscritti o esibiti rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.

Legge n. 47/1985.

Art. 45 - Aziende erogatrici di servizi pubblici. (Articolo così sostituito dalla legge 23/04/1985, n. 145).

È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché ad opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni.

Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.

Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.

Legge n. 191/1998.

Art. 2, comma 11.

Il comma 11 dell'art. 3 della legge 15/05/1997, n. 127, si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Prefettura di Pesaro e Urbino nota n. 232, in data 8 gennaio 1988.

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15 e per gli effetti dell'art. 7 del D.L. 23.4.1985, n. 146, convertito, con modificazioni, con legge 21.6.1985, n. 298.

Sono pervenuti vari quesiti, da parte di Comuni, intesi a conoscere se, da parte dei funzionari di Enti erogatori di pubblici servizi (SIP - ENEL - AZIENDE DEL GAS ecc. ecc.), in esecuzione della normativa di cui alla legge 4.1.1968, n. 15, debba procedersi, al momento della stipulazione dei contratti di nuove forniture, alla accettazione delle dichiarazioni in oggetto indicate ed alla loro autenticazione.

Al riguardo si fa presente che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 9.1.1986, ha confermato il proprio orientamento già espresso con la circolare n. 778/8.8.1. del 21.10.1968, nella quale a suo tempo, ha precisato che il termine «pubblica amministrazione» debba essere inteso, conformemente allo spirito della intera normativa, nella sua ampia accezione.

Secondo la circolare in questione «Pertanto, le norme predette, con tutte le esemplificazioni in esse previste, sono operanti nei confronti tanto delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche quanto delle Regioni, degli Enti locali, degli Enti istituzionali e di qualsiasi altro ente di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici».

Le predette norme «non riguardano, invece, i rapporti fra privati, anche se una delle parti sia esercente una funzione pubblica (notaio) o concessionaria di pubblici servizi».

D.P.R. n. 403/1998.

Art. 2 - Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento e all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.

3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.

4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui all'articolo 10.

D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.

Art. 4 - Rilascio del certificato di abitabilità.

1. Affinché gli edifici, o parti di essi, indicati nell'art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possano essere utilizzati, è necessario che il

Segue a pag. 15

miche degli invalidi civili sarà assicurato dall'Ufficio:

Stato civile, Anagrafe, Servizi Sociali

che sarà dotato di una congrua scorta di modelli.

Art. 29

Autenticazioni per esigenze elettorali e dei referendum popolari.

1. Per le autenticazioni delle firme relative agli adempimenti elettorali ed ai referendum popolari, troveranno puntuale applicazione le disposizioni previste dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130.

Art. 30

Autenticazione di sottoscrizioni di atti di impegno e degli atti di delega a pubbliche amministrazioni.

1. Per ottenere, più genericamente, un determinato provvedimento da una pubblica Amministrazione, tali autentiche saranno assicurate dall'ufficio:

Stato civile, Anagrafe

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 14

Circolare del Ministero dell'Interno MIACEL n. 7/98 Prot. 09802944/15100-290 in data 23 aprile 1998

Legge 17 maggio 1997, n. 127 - Art. 2, comma 3 - Validità dei certificati del Casellario Giudiziale - Possibilità di avvalersi dell'autocertificazione.

Il Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio I, in risposta ad apposito quesito rivolto da questa Amministrazione, con nota n. 1/50 - Fg-76/97/3361 del 15.01.98 - ha espresso l'avviso che i certificati del Casellario Giudiziale hanno la validità di cui all'art. 2, comma 3 della legge 17 maggio 1997, n. 127.

Il predetto Dicastero ritiene, infatti, che la citata norma, pur disciplinando principalmente la materia di stato civile e anagrafe, non le riguarda in via esclusiva, ma è riferibile agli stati e ai fatti contenuti in tutte le certificazioni amministrative, tra le quali sono da annoverare i certificati rilasciati dall'Ufficio del Casellario, che, nello svolgimento di tale attività, è da considerarsi organo della Pubblica Amministrazione.

In questo quadro, pertanto, anche la validità dei certificati in questione è da intendersi estesa, dopo l'entrata in vigore della legge n. 127/97, a sei mesi dalla data del rilascio, conformemente a quanto previsto per le altre attestazioni concernenti stati e fatti personali.

Conseguentemente, anche tali certificati possono essere sostituiti, a fini amministrativi, con le autodichiarazioni di cui alla legge n. 15 del 1968 e alla legge n. 127 del 1997, comprese le dichiarazioni temporaneamente sostitutive utilizzabili ai fini della partecipazione a gare di appalto, che possono riguardare anche lo stato di incensuratezza e l'assenza di condanne o di procedure per l'irrogazione di misure di prevenzione.

Ciò premesso, tenuto conto del rilievo della questione ed a completamento della precedente circolare n. 11 del 15.07.97, si trasmette copia del suddetto parere con preghiera di curarne la diffusione presso le amministrazioni comunali.

D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.

Ferme di leva e conservazine del posto di lavoro.

Art. 77 - Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente.

La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.

Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente.

L'interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo. (Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403).

Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 3 - Soggetti aventi diritto.

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

NOTA ALL'ART. 17

Legge n. 15/1968 - Art. 5, 6 e 8.

Art. 5 - Documentazione mediante semplice esibizione.

1. Salvo quanto disposto negli artt. 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualità personale possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di documenti, anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti dalla pubblica amministrazione e contenente l'attestazione dei dati richiesti.

Art. 6 - Trascrizione dei dati dai documenti esibiti.

1. (comma così sostituito dall'art. 2, L. 11 maggio 1971, n. 390) - Ai fini dell'art. 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è sottoscritto dall'interessato e dal funzionario.

2. Nel caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo può essere compilato con le predette formalità da un funzionario autorizzato ad detto ad altro ufficio dell'amministrazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ed è trasmesso all'Ufficio competente a cura dell'interessato.

Art. 8 - Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci.

1. Se l'interessato è soggetto alla patria potestà, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dalla presente legge sono sottoscritti o esibiti rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.

Segue a pag. 11

Art. 36
Regolarizzazione del bollo.

1. Ricevendo domande o altri documenti non regolari nel bollo, non potrà avere luogo la autoregolizzazione.

2. I detti atti dovranno essere inviati, con apposita lettera diretta per conoscenza anche all'interessato/a all'Ufficio del Registro per la regolarizzazione così come prescritto dal combinato disposto degli articoli 19 e 31 del D.P.R. 26 novembre 1972, n. 642.

3. L'Ufficio, prima di dar luogo alla trasmissione predetta, provvede ad estrarre copia in carta semplice ad uso amministrativo interno del documento irregolare. Detta copia, della quale il responsabile dell'Ufficio provvede all'autenticazione con riferimento alla fattispecie fiscale, tiene luogo, a tutti gli effetti di legge, all'originale.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 5

D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Art. 11 - Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

1. Le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. Quando i controlli di cui al comma 1 riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione procedente richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NOTA ALL'ART. 7

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

- Art. 5 - 1.** Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

NOTA ALL'ART. 8

Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 20 - Autenticazione delle sottoscrizioni.

1. La sottoscrizione di istanza da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
2. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
3. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
4. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.

NOTA ALL'ART. 9

D.P.R. n. 403/1998.

Art. 4 - Impedimento alla sottoscrizione.

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante.
2. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa dell'impedimento a sottoscrivere.

NOTA ALL'ART. 10

Legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 15, comma 2. - Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

2. Le infrazioni a tale dovere avranno rilevanza disciplinare.

Art. 44
Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 45
Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, 241;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127;
- la legge 16 giugno 1998, n. 191;
- il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;
- le circolari ministeriali.

Art. 46
Entrata in vigore del presente regolamento.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

Art. 47
Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 48
Variazioni al regolamento.

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 49
Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

COMUNE DI

AMALFI

PROVINCIA DI

SALERNO

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA AUTOCERTIFICAZIONE E SULLA PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - Norme generali		
1	Oggetto e finalità del regolamento	25	Autenticazione di copia da originale prodotto dall'interessato
2	Ambito di applicazione	26	Autenticazione di firma
3	Quadro di riferimento normativo	27	Autenticazione delle sottoscrizioni dei pensionati I.N.P.S.
4	Validità della dichiarazione sostitutiva	28	Autenticazione della sottoscrizione per la riscossione delle provvidenze economiche degli invalidi civili
5	Controllo sul contenuto delle dichiarazioni	29	Autenticazioni per esigenze elettorali e dei referendum popolari
6	Improrogabilità del termine	30	Autenticazione di sottoscrizioni di atti di impegno e degli atti di delega a pubbliche amministrazioni
7	Dipendenti competenti a ricevere la documentazione		CAPO V
8	Presentazione delle dichiarazioni sostitutive		Regolarizzazione
9	Dichiarazioni sostitutive di chi non sa o non può firmare		delle dichiarazioni e della documentazione
10	Sottoscrizione di istanze	31	Presentazione successiva della documentazione
11	Responsabilità per mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva	32	Irregolarità ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione
12	Presentazione di copia autentica di documenti	33	Mendacio personale o fattuale
13	Acquisizione d'ufficio dei documenti	34	Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri
	CAPO II	35	Validità temporale delle dichiarazioni sostitutive
	Dichiarazioni sostitutive di certificazioni	36	Regolarizzazione del bollo
	Trascrizione di dati - Certificazioni contestuali		CAPO VI - Disposizioni finali
14	Dichiarazioni sostitutive di certificazione	37	Modulistica utile per l'applicazione del presente regolamento
15	Altri casi in cui è ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione	38	Conferimento ai funzionari dell'attribuzione della firma degli atti
16	Dichiarazioni sostitutive di certificazioni - Uffici competenti	39	Validità dei certificati anagrafici
17	Trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali	40	Riservatezza dei dati
18	Certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità personali	41	Certificati non sostituibili
	CAPO III	42	Ufficio relazioni con il pubblico
	Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà	43	Dovere dei dipendenti
	Atti di notorietà	44	Pubblicità del regolamento
19	Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà	45	Leggi ed atti regolamentari
20	Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà particolari	46	Entrata in vigore del presente regolamento
21	Servizio relativo agli atti di notorietà	47	Rinvio dinamico
	CAPO IV - Autenticazioni	48	Variazioni al regolamento
22	Autenticazione delle firme presso il domicilio	49	Norme abrogate
23	Autenticazione di copie da originale emesso da questo Comune		
24	Autenticazione di copie da originale depositato o conservato in questo Comune		

3. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema postale.

4. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, fatti e qualità personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica del documento stesso, ancorché non autenticata; secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.

5. Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

6. Ai fini del presente regolamento per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione comprendono quelle indicate all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Art. 8 - Riservatezza dei dati contenuti nei documenti acquisiti dalla pubblica amministrazione.

1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

2. È fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 70 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, come sostituito dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, di accompagnare la stessa con il certificato di assistenza al parto previsto dall'articolo 18, comma 2, del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ed è fatto divieto agli ufficiali di stato civile di richiedere detto certificato, che è sostituito, ai fini della formazione dell'atto di nascita, da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentito il Ministero della sanità, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 9 - Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile.

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti da amministrazioni pubbliche o da altre autorità dello Stato, vengono acquisiti d'ufficio.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono comunque provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti qualora lo ritengano necessario per particolari motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali.

Capo III

Attestazioni di soggetti privati e certificati non sostituibili con altri strumenti di certezza.

Art. 10 - Certificati non sostituibili.

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 11 - Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

1. Le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

2. Quando i controlli di cui al comma 1 riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione procedente richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 12 - Certificati di abilitazione.

1. Quando è utilizzata ad indicare i titoli di abilitazione previsti dalla normativa vigente, la parola «certificato» viene sempre sostituita, qualora si riferisca ad atti rilasciati al termine di corsi di formazione o ad atti di assenso all'esercizio di determinate attività, rispettivamente con le parole «diploma» o «patentino».

Art. 13 - Abrogazione di norme.

1. In riferimento alle disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento, sono abrogati l'articolo 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'articolo 77, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e il primo comma dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

2. In riferimento alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, è abrogato l'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. In riferimento all'articolo 4 è abrogato l'articolo 20-bis della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. In riferimento alla disposizione dell'articolo 6, comma 2, del presente regolamento è abrogato il penultimo comma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.